PEL RIORDINAMENTO ED AMPLIAZIONE DELLE STRADE FERRATE DEL REGNO, COLLA CESSIONE DI QUELLE GOVERNATIVE

Art. 80 (Capitolato Allegato F)

Venendo costituita una societa' anonima, non potranno essere ammessi sequestri sugli averi della societa' stessa, suo capitale, interessi e dividendi delle azioni costituenti il fondo sociale. Gli eredi per cio' ed i creditori degli azionisti non potranno sotto alcun pretesto provocare l'apposizione dei sigilli sovra i beni o gli averi della societa', ne' prendere ingerenza alcuna nella sua amministrazione.

Dovranno anzi per l'esercizio dei loro diritti riferirsi agli inventari sociali ed alle deliberazioni dell'assemblea generale.

Versione in vigore dal 30 maggio 1865, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Pel riordinamento ed ampliazione delle strade ferrate del Regno, colla cessione di quelle governative
Estremi	Legge 14 maggio 1865, n. 2279
Partizione	Capitolato Allegato F
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1865

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/pel-riordinamento-ed-ampliazione-delle-strade-ferrate-del-regno-colla/capitolato-allegato-f-art-80/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it